IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2119

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSINI, FIORI, CACCIA, CASTAGNETTI, CORREALE, ALBERINI, BIANCHI di LAVAGNA, BIANCHINI, CORSI, MEROLLI, MENEGHETTI, FERRARI BRUNO, LUSSIGNOLI, QUARTA, QUATTRONE, RAVASIO, REBULLA, RABINO, ROSSATTINI, ROCELLI, ROCCHI, RIGHI, ROSSI, RINALDI, RUBINO, TEDESCHI, SAVIO, SCAJOLA, SARTI ADOLFO, RUSSO GIUSEPPE, SARETTA, ZARRO

Presentata il 4 ottobre 1984

Norme per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di guerra

Onorevoli Colleghi! — Non è senza disagio, naturale in chi deve trattare una materia ancora in cerca di definizione dopo diversi decenni, che ci accingiamo a riferire su uno dei tanti problemi inerenti la pensionistica di guerra per il quale si avverte la necessità di trovare una urgente e definitiva soluzione.

Chi di noi ha avuto occasioni di contatto con i rappresentanti delle varie categorie di invalidi di guerra avrà certamente avuto modo di constatare quale delusione e quanto malcontento gli invalidi nutrano in fatto di risarcimento del danno subito a causa della guerra, anche dopo l'emanazione del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, con il quale il Parlamento aveva creduto di aver posto la parola « fine » a una storia tanto lunga.

Tale delusione si deve fare risalire soprattutto alla inadeguatezza delle rivalutazioni ottenute dall'entrata in vigore di detto decreto ad oggi, a causa dell'imperfetto funzionamento del meccanismo, all'uopo previsto, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica citato.

Si tratta di uno strumento che molte speranze aveva suscitato al momento della sua introduzione e che giungeva finalmente a colmare un vuoto normativo attraverso il quale si intendeva aggiornare il potere d'acquisto delle pensioni evitando per il futuro l'adozione di « provvedimenti tampone » sotto la spinta più che giustificata degli invalidi di guerra.

L'esperienza ha dimostrato che, nelle sue prime tre applicazioni, l'obiettivo è stato parzialmente eluso poiché la fragilità dei presupposti ha consentito. nel momento delle decisioni concrete, di stabilire la percentuale di adeguamento in relazione alle linee di politica economica programmate con la conseguenza che a fronte di un'inflazione complessivamente rilevata dall'ISTAT nell'ultimo triennio del 55 per cento, gli invalidi di guerra, nonostante le pressioni esercitate sul Governo dai loro rappresentanti, hanno visto riconosciuto il diritto alla rivalutazione in misura di gran lunga inferiore a qualsiasi altro sistema di adeguamento e cioè pari complessivamente al 32 per cento.

Il cammino impervio degli invalidi di guerra sembra così non debba aver mai fine anche quando per l'avanzata età essi avrebbero più che mai il diritto a una definitiva tranquillità economica. È ciò che ci si propone colla presente proposta di legge che, introducendo particolari accorgimenti e senza stravolgere la funzionalità del meccanismo o lungi dal proporre un rigido automatismo, intende appunto rimediare alla costante perdita di potere d'acquisto dei trattamenti pensionistici.

Si ritiene opportuno pertanto:

- a) rideterminare l'ammontare su cui calcolare le percentuali di adeguamento;
- b) estendere ad altri assegni e indennità il beneficio stesso;
- c) regolamentare la destinazione delle sopravvenienze attive nell'apposito capitolo di bilancio.

Così con l'articolo 1 si vuole semplicemente conglobare quanto fino ad oggi maturato, come assegno aggiuntivo, nelle diverse voci sulle quali l'assegno aggiuntivo stesso è stato calcolato; e con l'articolo 2 soddisfare le giuste richieste di rivalutazione di quelle componenti dei trattamenti pensionistici inspiegabilmente non elencate tra esse.

Si suggerisce, in tal modo, un'operazione che di certo non viene a turbare i precari equilibri economici del momento giacché non comporta oneri finanziari aggiuntivi, tenuto conto della diminuzione numerica sempre più accentuata dei titolari di pensione da cui deriva una corrispondente diminuzione della spesa relativa alle pensioni di guerra.

Inoltre, non alterando l'attuale dispositivo, si lascia all'esecutivo la libertà di determinare la quota di adeguamento sulla percentuale prevista dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, in relazione alla situazione economica del paese.

Si assuma poi positivamente, senza riserve né chiusure preconcette, quanto esplicita l'articolo 3 della proposta in esame, con il caldo invito a riflettere sul peso e il rilievo dei contenuti espressi in termini di impostazione politica e ai fini dell'acquisizione di informazioni che consentiranno al Parlamento una autentica programmazione in materia di pensioni di guerra.

In definitiva, onorevoli colleghi, con l'approvazione dell'articolo 3, si vogliono fornire le tessere mancanti al mosaico necessarie alla formulazione di previsioni di tipo statistico che, correlando la diminuzione numerica per cause naturali degli invalidi di guerra alla dinamica e alle prospettive della spesa relativa, possano consentire in altra sede di procedere all'adeguamento dei trattamenti pensionistici di una categoria che attende una giusta ricompensa da parte della società al sacrificio offerto alla Patria.

Con detto articolo si vuole altresì affermare il principio secondo il quale eventuali sopravvenienze, rispetto alle somme annualmente iscritte nello specifico capitolo a copertura delle pensioni di guerra, siano prioritariamente destinate ai miglioramenti delle pensioni stesse.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tornando, per concludere, all'oggetto della presente proposta di legge, si ribadisce l'opportunità e l'urgenza di approvare l'articolato che si propone allo scopo di contenere intanto ulteriori erosioni di tipo inflattivo sui trattamenti in vigore. È una prova di buona volontà e nel contempo si vuol dimo-

strare altresì alle categorie interessate già in fermento il nostro impegno a un riesame risanatorio e definitivo dell'intera materia pensionistica da riprendersi a breve termine, atteso che su di essa sono state presentate da tempo, nelle due sedi parlamentari, diverse proposte di legge.



IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con decorrenza dal 1º gennaio 1985, le somme maturate al 31 dicembre 1984, a titolo di assegno aggiuntivo, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono conglobate nelle pensioni, assegni e indennità elencate nel medesimo articolo.

ART. 2.

Con decorrenza dal 1º gennaio 1985, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, si applica su tutti i trattamenti pensionistici, assegni e indennità comunque denominati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme non erogate in conseguenza dell'avvenuto decesso di titolari di trattamento pensionistico di guerra.

All'eventuale integrazione del fondo di cui al comma precedente, nella misura necessaria per l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro del tesoro comunica al Parlamento i dati relativi alle partite di pensione in atto ed ai residui risultanti dalla diminuzione numerica delle partite stesse.